



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 228 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE A REALIZZARE STAZIONE DI FILTRAGGIO SULLA P.F. 347/1 C.C. MAGRAS A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI 2° GRADO DELLA BASSA VAL DI SOLE.**

L'anno **duemilaquindici** addì **dieci** mese di **dicembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A REALIZZARE STAZIONE DI FILTRAGGIO SULLA P.F. 347/1 C.C. MAGRAS A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI 2° GRADO DELLA BASSA VAL DI SOLE.

Premette come il Consorzio di Miglioramento Fondiario Bassa Val di Sole, consorzio di II° grado, abbia evidenziato l'esigenza di costruire una nuova stazione di filtraggio e opere accessorie a servizio degli acquedotti dallo stesso serviti, modifica tecnica che si è reso necessario sviluppare per interconnettere la rete esistente con quella sei C.M.F. di Croviana, Monclassico e Presson recentemente entrati nella gestione.

Che nel progetto presentato in data 22.06.2015, poi corredato dei pareri della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio rilasciato in data 07.04.2015 sub. n. 65/2015, si prevedeva di interessare con opere la p.f. 347/1 in C.C. Magras, area Comunale di cui si è concordato l'alienazione a favore del Consorzio stesso.

Dato atto come nel frattempo si attivava in via preventiva la procedura di deroga urbanistica così da subordinarne al buon esito la formalizzazione del successivo titolo alla occupazione e godimento dei beni.

Che sulla scorta di espressione favorevole del Consiglio, deliberazione n. 42 dd. 11.09.2015, veniva concessa deroga urbanistica rispetto alle previsioni di cui agli articoli 26 e 27 delle norme di attuazione al P.R.G. di Malè (approvato dalla G.P. con deliberazione n. 991 d.d. 18.04.2008) per l'esecuzione dei lavori di costruzione stazione di filtraggio sulla p.f. 347/1 in C.C. Magras, secondo gli elaborati tecnici dd. marzo 2015 a firma del tecnico ing. Alberto Zambotti, dello Studio Tre S.r.l., intervenuta oggi deliberazione della G.P. di Trento n. 1986 dd. 13.11.2015.

Dato atto come a seguito intese con il Consorzio, ai fini della realizzazione dell'opera in parola nei tempi più celeri possibile, si è convenuto di alienare parte del terreno del Comune, operazione immobiliare che sarà posta all'attenzione del Consiglio comunale non appena prodotta la documentazione necessaria di supporto.

Nel frattempo il presidente del Consorzio ha chiesto all'amministrazione comunale la concessione in uso provvisorio per l'occupazione del suolo pubblico, nel dettaglio mq. 100 circa, della p.f. 347/1 C.C. Magras, come da elaborato tecnico tavola 02-01 di data marzo 2015, a firma dell'ing. Alberto Zambotti, con decorrenza immediata e fino al perfezionamento della pratica di trasferimento terreni poc'anzi citata.

Con riferimento agli aspetti patrimoniali collegati all'esecuzione dell'opera in particolare all'occupazione del suolo e sottosuolo comunale, con realizzazione del manufatto e posa in opera delle tubazione di servizio, l'amministrazione comunale è chiamata oggi ad esprimersi al riguardo, onde autorizzare in via preventiva le operazioni meglio descritte in progetto.

Dato atto come sul suddetto bene non grava alcun diritto o onere.

Per quanto sopra espresso l'assessore al patrimonio invita la Giunta comunale ad accogliere la richiesta di cui sopra, in quanto la rete irrigua risulta a servizio dei proprietari di fondi residenti nel comune la cui vocazione frutticola è oggi molto marcata.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra:

Vista la richiesta citata in premessa e gli accordi intervenuti,

Convenuto di perfezionare le intese raggiunte esprimendosi favorevolmente la rilascio ai fini patrimoniali del titolo alla provvisoria occupazione dei terreni indicati in progetto con reciproco impegno a perfezionare il contratto di trasferimento definitivo dei beni una volta prodotta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la parziale occupazione della p.f. 347/1 C.C. Magras, così come individuata nell'elaborato tecnico tavola 02-01 di data marzo 2015, a firma dell'ing. Alberto Zambotti, agli atti dell'ufficio tecnico, necessaria per i lavori di realizzazione della stazione di filtraggio e conseguenti servitù a servizio della condotta consortile ed a favore del Consorzio di Miglioramento fondiario di 2° grado Bassa Val di Sole, dalla data di esecutività della presente e fino al perfezionamento della pratica di trasferimento definitivo del bene dianzi citato che si concluderà indicativamente con la sottoscrizione del contratto entro giugno 2016.
2. Di precisare che la concessione di cui al precedente punto 1 è necessaria ai fini dell'ottenimento da parte del Consorzio, già ottenuta l'autorizzazione paesaggistica e urbanistica, per perfezionare la domanda di concessione di contributo provinciale al cui ottenimento è di fatto subordinato l'utilizzo concreto del bene.

3. Di dare atto che per la concessione di cui al precedente punto 2, non viene richiesto alcun canone di concessione in quanto i mq oggetto di occupazione del suolo pubblico comunale rientrano nella superficie di terreno oggetto di futura vendita immobiliare.
4. Di dare atto che la concessione di cui al presente provvedimento si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e non esime il titolare dall'osservanza di ulteriori prescrizioni stabilite da altre leggi e regolamenti di competenza di altri enti o servizi.
5. Di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata all'osservanza da parte del concessionario delle seguenti prescrizioni:
 - nel caso durante o dopo i lavori dovesse per qualsiasi motivo rinunciare alle presente concessione, ha l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori indispensabili al ripristino dello stato dei luoghi;
 - nei limiti e secondo le modalità di esercizio della presente il Consorzio dovrà costantemente avere cura di non arrecare danni o pregiudizi alla proprietà dell'amministrazione concedente, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici sia privati. Il Consorzio è pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e dell'esecuzione dei lavori. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa di eventuali eventi calamitosi, ma anche per effetto di infiltrazioni o altri eventi imprevedibili, ritenendosi sollevata l'Amministrazione comunale da ogni reclamo o molestia che ne potesse conseguire;
 - l'utilizzo oggetto del presente atto viene assentito nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Consorzio non può in seguito denunciare deficienza o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare il titolo o di poterlo esercitare meno onerosamente o più sicuramente.
 - la realizzazione di opere e/o interventi diversi da quelli individuati dalla presente o l'inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni qui contenute potrà dare luogo alla dichiarazione di decadenza dell'atto stesso e all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia, qualora ne ricorra il caso.
6. Di autorizzare il Sindaco e/o il Responsabile dell'Ufficio tecnico, secondo le rispettive competenze, ad assumere gli atti esecutivi della presente.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPR. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.12.2015** al giorno **28.12.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 29.12.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPR. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 29.12.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPR. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
